



COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

Provincia di Rieti

Prot. n. 972 del 16/03/2021

ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 16/03/2021

Ordinanza del Ministero della Salute del 12 Marzo 2021. Ordinanza di emergenza di carattere sanitario e di protezione civile COVID.19 Misure per contrastare e contenere la diffusione del virus - *Ordinanza contingibile e urgente.*

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1/03/2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 26/02/2020, n. Z00002 recante "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020, contenenti ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno del 22.03.2020;

VISTO il DPCM del 22.03.2020;

VISTO il decreto legge n. 25 marzo del 2020, n. 19;

VISTO il DPCM del 01.04.2020 che ha prorogato al 13 aprile le misure di contenimento del coronavirus stabilite nelle disposizione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020.;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00024 del 09.04.2020, avente ad oggetto "Modifica e Integrazione all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.", integrata e modificata dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 18 marzo 2020, n. Z00011, recante "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il DPCM del 10.04.2020 contenente le ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, con efficacia fino al 3 maggio;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00026 del 13.04.2020, avente ad oggetto "Modifica e Integrazione all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, recante " Modifica e Integrazione all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.", integrata e modificata dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 18 marzo 2020, n. Z00011, recante "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00029 del 15.04.2020, avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e di conduzione di allevamenti di animali da cortile";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00031 del 17.04.2020, avente ad oggetto " *Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: prevenzione, contenimento e gestione dei focolai da SARS - COV-2 nelle strutture sanitarie ospedaliere, nelle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali*";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00034 del 18.04.2020, avente ad oggetto: " *Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: prevenzione, contenimento e gestione dei focolai da SARS - COV ?2 nelle strutture sanitarie ospedaliere, nelle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali*";

VISTA l' Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 24 aprile 2020, n. Z00035 Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00032 del 17 aprile 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33, contenente " Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l' Ordinanza del Presidente n. Z00041 del 16/05/2020, avente ad oggetto: " *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*";

VISTO il DPCM del 17.05.2020, recante Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 19 maggio 2020, n. Z00042, contenenti " *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";

VISTO il Decreto-legge 19 maggio 2020 , n. 34, contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la Legge 22 maggio 2020 , n. 35, contenente " *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTA l' Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 maggio 2020, n. Z00043, contenenti "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 29 maggio 2020, n. Z00044, contenente " *Ulteriori misure per la*

prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Integrazione interventi in materia di trasporto pubblico locale. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 2 giugno 2020, n. Z00045, contenente "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";

VISTA la Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, che modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione - Pubblicata nel n. L 175 del 4 giugno 2020";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 5 giugno 2020, n. Z00046, contenente "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";

VISTA l' Ordinanza della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile del 11 giugno 2020, contenente "*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 680)*";

VISTO il Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 11 giugno 2020, contenente "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTA l' Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 13 giugno 2020, n. Z00047, contenente "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";

VISTA l' Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 20 giugno 2020, n. Z00048, contenente "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";

VISTA l' Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 25 giugno 2020, n. Z00049, contenente "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";

VISTO il Piano Scuola 2020/2021 del 26.06.2020, avente ad oggetto: "*Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021*"

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, contenente "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTA la Legge 02 luglio 2020 , n. 72, contenente "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2*";

VISTA l' Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 2 luglio 2020, n. Z00050, contenente "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*".

VISTA l' Ordinanza del Ministero della Salute del 9 luglio 2020, contenente "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTA la Legge 14 luglio 2020 , n. 74, contenente "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il Decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 luglio 2020, contenente "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

VISTA l' Ordinanza del Ministro della Salute del 16 luglio 2020, contenente "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTA la Legge 17 luglio 2020 , n. 77, contenente "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTA l' Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 22 luglio 2020, n. Z00054 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 69 del 23.07.2020 relativa all'inizio delle lezioni anno scolastico 2020/2021, la quale ha stabilito che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e in deroga all'articolo 138, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 nell'intero territorio nazionale possono avere inizio a decorrere dal giorno 14 settembre 2020 per le scuole dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti;

VISTA l' Ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio 2020, contenente "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto-legge 30 luglio 2020 , n. 83, contenente "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", che ha spostato la scadenza dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020;

VISTA l' Ordinanza del Ministero della Salute del 30 luglio 2020, contenente "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTA la CIRCOLARE del Ministero della Salute del 30.07.2020 n. 25631, contenente "Impatto dell'emergenza COVID-19 sulle attività di vaccinazione - analisi del fenomeno e raccomandazioni operative";

VISTA l' Ordinanza della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile del 31 luglio 2020, contenente " Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTA l' Ordinanza del Ministero della Salute del 01 agosto 2020, contenente "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del presidente del consiglio dei ministri 07 agosto 2020, contenente "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTA l' Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020, contenenti "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il Dpcm del 07.09.2020, contenente "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il DPCM del 13.10.2020;

VISTO il DPCM del 18.10.2020;

VISTA l' Ordinanza, adottata d' Intesa tra la Regione Lazio-Ministero della Salute del 21.10.2020;

VISTO il DPCM del 24.10.2020;

VISTO il DPCM del 03.11.2020;

VISTO il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 14 gennaio 2021 hanno disposto l'applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19;

VISTO Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (*GU Serie Generale n.36 del 12-02-2021*);

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (*GU Serie Generale n.45 del 23-02-2021*);

VISTO il **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021, contenente** "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (21A01331) (*GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17*)"

VISTA la legge 12 marzo 2021, n. 29. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;

VISTA l' Ordinanza del Ministero della Salute del 12 Marzo, attraverso la quale la Regione Lazio è stata inclusa tra le "zone rosse" in cui troverà applicazione per un periodo di 15 giorni la disciplina normativa più rigorosa per il contrasto del fenomeno epidemiologico del Covid-19 contenuta nel Capo V del DPCM del 2 marzo 2021;

VISTO il DECRETO LEGGE N. 30 DEL 13 MARZO 2021, avente ad oggetto: "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena";

CONSIDERATO che è indispensabile assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità;

VISTO l'art. 50 del Tuel;

ORDINA

1. In base all'art. 40 del DPCM del 2 marzo 2021, relativamente alle misure relative agli spostamenti in zona rossa, che: "*1. E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.*

2. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita.

3. Il transito sui territori in zona rossa e' consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto".

2. In base all'art. 1, comma 4, del Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 si specifica che non è consentito nei territori ricompresi nelle zone rosse lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

3. la chiusura temporanea dei campi sportivi, in base all' art. 41 del DPCM del 2 marzo 2021, relativamente alle Attività motoria e attività sportiva, si stabilisce che: "*1. Tutte le attività previste dall'art. 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.*

2. E' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E' altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

4. In base all'art. 42 del DPCM del 2 marzo, relativamente ai Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico viene stabilito che: "*1. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica. 2. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto".*

5. La chiusura delle scuole dell'infanzia e della scuola primaria di Monte San Giovanni in Sabina, in base all' art. 43 del DPCM relativamente alle Istituzioni scolastiche viene stabilito che "*1. Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata".*

6. In base all' art. 45 del DPCM relativo alle Attività commerciali viene stabilito che "*1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'art. 26, comma 2.*

2. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

3. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie".

7. In base all' art. 46 del DPCM relativamente alle attività dei servizi di ristorazione si stabilisce che: " 1. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

2. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.

3. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro".

8. In base all' art. 47 relativamente alle attività inerenti servizi alla persona viene stabilito che "1. Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del DPCM".

9. In base all' art. 48 relativamente all' attività lavorativa che stabilisce " 1. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile", si individuano le seguenti attività indifferibili:

| Servizi pubblici essenziali (SPE) e/o indispensabili (SPI) | Attività indifferibili da rendere in presenza |
|--|---|
| Servizi connessi agli organi istituzionali | Attività di supporto agli organi istituzionali, quando questo renda necessaria la presenza presso gli uffici comunali o altre sedi istituzionali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto (es. videoconferenza). |
| Servizi di amministrazione generale (SPE/SPI) | Attività relative allo sviluppo dei procedimenti amministrativi (compresa la produzione di atti amministrativi): a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto; b) quando per tali procedimenti non sia possibile sospendere i termini in conseguenza della situazione di emergenza. Attività relative allo svolgimento di procedure di gara; a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto; b) quando per tali procedure non sia possibile prorogare i termini in conseguenza della situazione di emergenza. Attività relative alla gestione dei pagamenti: a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto; b) quando per tali procedure non sia possibile prorogare i termini in conseguenza della situazione di emergenza. Attività relative alla riscossione dei tributi: a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto; b) quando per tali procedure non siano stati prorogati ex lege i termini o non possibile prorogarli per l'Amministrazione in conseguenza della situazione di |

| | |
|---|--|
| | <p>emergenza.</p> <p>Attività relative ad obblighi prescritti da norme incidenti sull'attività dell'Amministrazione (es. obblighi in materia di contabilità, trasparenza, obblighi verso autorità ecc.):</p> <p>a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto;</p> <p>b) quando per tali procedure non siano stati prorogati ex lege i termini o non siano prorogati dagli stessi soggetti riceventi in conseguenza della situazione di emergenza.</p> |
| Servizi del personale (SPE) | Attività relative all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali ove coincidente con l'ultimo giorno di scadenza di legge, quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto. |
| Servizi di anagrafe e di stato civile (SPE/SPI) | Attività di raccolta delle registrazioni di nascita e di morte (anche mediante reperibilità). |
| Servizio elettorale (SPE/SPI) | Quando per tali procedure non siano stati prorogati ex lege i termini o non sia possibile prorogare i termini in conseguenza della situazione di emergenza per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti. |
| Servizio statistico (SPI) | Quando per tali procedure non siano stati prorogati ex lege i termini o non sia possibile prorogare i termini in conseguenza della situazione di emergenza relative ad acquisizione obbligatoria di dati, quando non possibile mediante forma di contatto in remoto con gli interessati. |
| Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale / Lavori e opere (SPI) | <p>attività relative alla direzione dei lavori nei cantieri attivi per la realizzazione di opere/lavori indifferibili, nella misura in cui non possano essere svolte mediante confronto in remoto (es. mediante videoconferenza) con il referente dell'appaltatore.</p> <p>Attività di controllo e di vigilanza dei cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonché alle misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini, quando questo non sia realizzabile mediante strumenti gestibili da remoto (es. videocamere).</p> |
| Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale / Edilizia e urbanistica (SPI) | Attività di controllo sull'esecuzione di lavori in corso, nella misura in cui non possano essere svolte mediante confronto in remoto (es. mediante videoconferenza) con il referente del soggetto esecutore dei lavori. |
| Servizi di polizia locale/municipale (SPE/SPI) | <p>Attività da assicurare limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:</p> <p>a. attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;</p> <p>b. attività di rilevazione relativa all'infortunistica stradale;</p> <p>c. attività di pronto intervento;</p> <p>d. attività della centrale operativa;</p> <p>e. vigilanza casa municipale;</p> |
| Servizi di polizia amministrativa (SPI) | Attività di controllo finalizzate a garantire il corretto esercizio delle attività per le quali questo è possibile in base al d.P.C.M. 11 marzo 2020. |
| Servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica (SPI/SPE) | Attività relative all'emergenza Covid-19 e ad altre emergenze da presidiare con personale in reperibilità. |
| Servizi di istruzione primaria e secondaria / Servizi educativi (SPI/SPE) | Quando per tali procedure non siano stati prorogati ex lege i termini o non sia possibile prorogare i termini in |

| | |
|--|---|
| | conseguenza della situazione di emergenza relative ad attività amministrative connesse ai servizi educativi, quando non realizzabili mediante modalità di lavoro agile in quanto comportanti utilizzo di mezzi e dotazioni disponibili solo presso la sede di lavoro. |
| Servizi necroscopici e cimiteriali (SPE/SPI) | Servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme. Attività per assegnazione o verifica di concessioni cimiteriali, quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto. |
| Servizi di nettezza urbana (SPI/SPE) | Attività parziali relative al ciclo integrato dei rifiuti (es. raccolta rifiuti nei cestini), con ridotto numero di personale, entro gli standard minimi previsti per il servizio, con la dotazione di dispositivi di protezione individuale da parte del personale esterno. |
| Servizi di viabilità (SPI) | Attività per gli interventi manutentivi e di ripristino urgente della rete stradale |
| Servizi di illuminazione pubblica (SPI/SPE) | Attività per gli interventi manutentivi e di ripristino urgente rete di illuminazione pubblica |
| Igiene e sanità pubblica (SPE) | Attività relative ad emergenze sanitarie, comportanti interventi diretti di personale, per accertamenti, verifiche e attività specifiche. |
| Servizi Assistenziali (SPE) | servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti ed ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale |
| Servizi culturali / relativi ai beni culturali (SPE) | Attività di vigilanza e di custodia dei beni culturali, quando questo non sia realizzabile mediante strumenti gestibili da remoto (es. videocamere). |
| Servizi ICT (SPE/SPI) | Attività per Connettività e funzionamento Server o per collegamento utenti da remoto, quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto. |

Le attività indifferibili devono essere svolte dai dipendenti con l'adozione di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali per i quali si richiama la necessità di rispettare la distanza minima.

Deve essere altresì limitata la presenza all'interno di una stessa stanza di dipendenti e di cittadini.

Si prescrive di indicare al di fuori della stanza il numero massimo di persone che possono essere compresenti in uno stesso ambiente.

I Responsabili individueranno almeno un dipendente (che potrà coincidere con lo stesso responsabile) che a turno presenzi in ufficio alle attività indifferibili più sopra indicate.

Tutti gli altri dipendenti presteranno la propria attività lavorativa in modalità agile.

La presente ordinanza produrrà effetti fino al 29 marzo 2021.

Si rammenta che, in caso di violazione di tali prescrizioni contenute nelle disposizioni nazionali, regionali e recepite nelle ordinanze sindacali, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio;


STABILISCE

La trasmissione della presente ordinanza:

- **Prefettura di Rieti;**
- **Alla Stazione Carabinieri di Contigliano;**
- **Alla Stazione Carabinieri di Monte San Giovanni in Sabina;**

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 gg dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)

Si dia massima diffusione della stessa.



Il Sindaco
(Mei Geom. Salvatore)